



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 197/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MARCHE UNO TV S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “7 GOLD
MARCHE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONTENUTE NEGLI ARTT. 3, COMMA 1, 5-BIS, COMMA 3, E 5-TER,
COMMI 1 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**(CONTESTAZIONE N. 4 ANNO 2016 / N° PROC. 4/2016 DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI MARCHE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Marche n. 8, del 27 marzo 2001, che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni Marche;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 340/13/CONS, del 16 maggio 2013, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Marche*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Marche è stata contestata - cont. n. 4 ANNO 2016/N°PROC. 4/2016 - in data 13 giugno 2016 e notificata in pari data alla società Marche Uno TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “*7 Gol Marche*”, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, 5-bis, comma 3, e 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 15 al giorno 20 febbraio 2016; in particolare, il predetto Comitato regionale per le comunicazioni ha contestato, nel corso della trasmissione dei programmi televisivi “*Quelli che il lotto*” e “*Alle otto, Puntolotto*”, la non chiara riconoscibilità della

comunicazione commerciale audiovisiva, *“la mancanza di chiarezza e di accuratezza dell’offerta quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo”*, la messa in onda delle televendite in fascia oraria non consentita - dalle ore 7.00 alle ore 23.00 - la presenza sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche a sovrapprezzo e la promozione del loro utilizzo al fine di ottenere i pronostici concernenti il gioco del lotto.

2. Deduzioni della società

La predetta società, con appositi scritti difensivi presentati in data 7 luglio 2016, nonché in sede di audizione convocata in pari data, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito che i programmi televisivi oggetto di contestazione non sono da classificare come televendite, bensì come programmi televisivi di intrattenimento/informativi, nel corso dei quali è contemplata l’introduzione di finestre promozionali di un portale multiservizi che, a sua volta, fornisce servizi informativi sulle condizioni meteo (tasto 1 del portale), condizioni del traffico (tasto 2 del portale) ed estrazioni del lotto (tasto 3 del portale). Le numerazioni telefoniche che appaiono sullo schermo televisivo non sono impiegate per offrire servizi di previsioni sul gioco del lotto.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, con deliberazione N° 93/2016 datata 18 luglio 2016, nell’accogliere le eccezioni sollevate dalla parte, ha proposto a questa Autorità l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Marche risulta meritevole di accoglimento.

Dall’esame della documentazione versata in atti è emerso che la programmazione televisiva contestata non è qualificabile come televendita e, quindi, non concreta la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, 5-bis, comma 3, e 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, i programmi televisivi in esame non sono classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell’*“offerta al pubblico”* attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell’accettazione da parte del telespettatore. Infatti, nel caso di specie, da una più attenta analisi della fattispecie contestata, si ritiene che non sussistano gli elementi atti a individuare un’offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando.

Nella vicenda contestata, l’eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione di un portale multiservizi, ossia alla presentazione

verbale e visiva del predetto portale, ai sensi dell'art. 2, *lett. mm*), del d.lgs. n. 177/05, che tra i servizi forniti, include anche quelli relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto.

In altri termini, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame, è tenuto a effettuare la selezione e la digitazione del tasto n. 3 per prestare il proprio consenso a un'offerta che viene formulata soltanto nel corso della telefonata e non precedentemente nel corso della trasmissione, appunto, di messaggi promozionali.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, 5-*bis*, comma 3, e 5-*ter*, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Marche nei confronti della società Marche Uno TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "7 Gold Marche", per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, 5-*bis*, comma 3, e 5-*ter*, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 15 al giorno 20 febbraio 2016.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi